

“OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI CON L'ESTERO”

Dal 1° luglio 2022, per le operazioni transfrontaliere è stato abolito l'esterometro e sostituito da un nuovo obbligo: l'invio dei dati relativi alle operazioni estere, attive e passive, tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l'invio delle fatture elettroniche (D.L. n. 146/2021).

L'obbligo comunicativo è **facoltativo**:

- 1) per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;
- 2) per le fatture di acquisto di importo non superiore ad euro 5.000 (cfr. art. 12, comma 1, D.L. 21/06/2022, n. 73).

DOCUMENTI DA INVIARE IN FORMATO ELETTRONICO

FATTURE ATTIVE:

Dovranno essere emesse in formato elettronico **tutte le fatture attive**, anche qualora il destinatario sia un soggetto non residente in Italia o senza una stabile organizzazione nel nostro Paese. Pertanto, l'obbligo sussiste sia per le **CESSIONI UE** che per le **CESSIONI EXTRA-UE**.

FATTURE PASSIVE

Per quanto riguarda le **operazioni passive** è necessario distinguere tra acquisti **INTRA-UE** ed **EXTRA-UE**:

A) **ACQUISTI INTRA-UE**

E' obbligatoria l'emissione del **documento di integrazione elettronico** per acquisto di beni o servi Intra-UE;

B) **ACQUISTI EXTRA-UE**

Occorre in tal caso distinguere tra acquisti di beni e acquisti di servizi.

ACQUISTI DI BENI EXTRA-UE: occorre procedere all'emissione di **autofatture elettroniche** solo nel caso in cui non sia disponibile una **bolla doganale**. Di norma, per gli acquisti di beni extra-ue (importazioni), viene emessa una bolla doganale: in tal caso non è obbligatoria l'emissione dell'autofattura.

ACQUISTI DI SERVIZI EXTRA-UE: è obbligatorio procedere all'emissione di **autofatture elettroniche**.

L'integrazione della fattura (per gli acquisti intra-ue ovvero l'autofattura per gli acquisti extra-ue potrà essere emessa solo a fronte di documenti regolari, riportanti tutti i dati anagrafici del committente (professionista, ditta o società) ed indicazione della mancata applicazione dell'IVA propria del paese di origine in mancanza del presupposto di applicazione.

Per quanto riguarda fornitori Extra-UE il controllo si limita a queste attività.

Quando invece l'acquisto avviene da un soggetto residente in UE ma al di fuori dell'Italia, sarà necessario verificare che lo stesso risulti iscritto al sistema europeo di scambio dei dati IVA, [VIES](#): se dal controllo dovesse emergere la carenza di tale iscrizione il documento non potrà essere registrato e sarà necessario richiedere al proprio fornitore di provvedere con l'iscrizione e rimettere un documento corretto.

MODALITÀ E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI ESTERE

A. FATTURE ATTIVE INTRA-UE ED EXTRAUE

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la procedura è sostanzialmente analoga all'emissione di una normale fattura elettronica di tipo TD01 e prevede la valorizzazione del campo "codice destinatario" con "XXXXXXX". L'invio è previsto **entro 12 giorni** dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

B. FATTURE PASSIVE RICEVUTE DA FORNITORI ESTERI

Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare in autofattura un documento elettronico di tipo:

- **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero);
- **TD18** (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)
- **TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72).

In questo caso la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

SANZIONI

La sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, è fissata nella misura di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.